



# COMUNE DI CAPENA

*Città metropolitana di Roma Capitale*

**Data:** 12.07.2016

**Prot.:** 14687

Al Consigliere Comunale  
sig. Giovanni Lanuti

e p.c. alla Giunta Comunale

e p.c. ai Consiglieri Comunali

e p.c. al Segretario Comunale  
Dott.ssa Cristiana Micucci

**oggetto:** *risposta alla nota ns. prot. 13436 del 27.06.2016*

Con riferimento alla Vs. nota di cui all'oggetto, si riferisce quanto segue:

1. il "Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300GHz" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5/2007, prevede, all'art. 6, i criteri di localizzazione degli impianti suddividendo il territorio del Comune di Capena in tre zone (denominate a), b) e c) ed individua, all'art. 7, le suddette zone in un elaborato grafico allegato; l'elaborato grafico allegato alla Deliberazione n. 5/2007 individua invece quattro diverse zone, con caratteristiche diverse da quelle descritte nell'art. 6 del Regolamento.
2. Gli articoli 8 e 9 del Regolamento riportano degli adempimenti che, da una ricerca degli atti d'ufficio, non risultano essere stati eseguiti e che quindi inficiano l'operatività del Regolamento stesso.
3. Numerose sentenze ( ad esempio Consiglio di Stato Sez. VI, 09/06/2006; Consiglio di Stato Sez. VI, 09/01/2013) hanno decretato che l'art. 8 comma 6 della L. 36/2001, limita i Comuni al divieto di collocazione delle antenne su edifici particolarmente sensibili, mentre non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione con criteri generici ed indicare aree eterogenee rispetto ai quali deve essere rispettato un vincolo di distanza minima, cagionando un indebito impedimento alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione.
4. L'art. 18 stabilisce delle sanzioni anche a carico di chi supera i valori limite, mentre diverse sentenze (ad esempio Corte Costituzionale 7 Ottobre 2003, n. 307) chiariscono che la competenza a disciplinare le sanzioni per il superamento dei valori limite spetta allo Stato.

Visto quanto sopra esposto, il Regolamento di cui alla Deliberazione di C.C. n. 5/2007 è stato ritenuto non applicabile da questo Ufficio in merito al rilascio delle autorizzazioni per le opere di cui trattasi che seguono i dettami del D.Lgs. 259/2003 così come modificato dal D.Lgs. 70/2012.

Con la presente si invita inoltre l'Amministrazione Comunale alla revoca del suddetto Regolamento.

Tanto si doveva.

Il Responsabile Area Tecnica  
(Arch. *Enrico Di Giambattista*)

